

1	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.F.D.E.L. APS	Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017
2	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI "EUGENIO LITTA"	
3	ART.1 Denominazione	
4	È costituita un'associazione di promozione sociale denominata	
5	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI EUGENIO LITTA - APS, nella	
6	brevità A.F.D.E.L. - APS. L'Associazione ha carattere volontario, è	
7	aconfessionale, apartitica, asindacale, non ha fini di lucro e sarà retta dalle	
8	disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente statuto.	
9	ART.2 Sede	
10	La sede legale ed operativa dell'associazione è attualmente stabilita in	
11	Grottaferrata (Roma), alla Via Anagnina Nuova n. 13, presso il villaggio	
12	"Eugenio Litta". Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della	
13	sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.	
14	Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto	
15	con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.	
16	ART. 3 Durata	
17	La durata dell'associazione è illimitata.	
18	ART. 4 Scopo	
19	Scopo fondante dell'associazione è quello di proporsi come struttura di	
20	servizio per le persone con disabilità ed i propri familiari, al fine di costituire	
21	per loro un costante riferimento ed un concreto supporto nella gestione delle	
22	problematiche connesse alla loro particolare condizione. In special modo di	
23	quelle che mirano a veder garantita e tutelata l'accoglienza delle persone con	
24	disabilità in strutture ritenute idonee ad assicurare ai predetti un'ottimale	
25	assistenza durante l'intero arco della loro vita; soprattutto allorquando potrà	

1	ridursi o venire meno la possibilità di un fattivo interessamento da parte dei	
2	diretti familiari. Per perseguire tale scopo l'Associazione svolge in via	
3	principale le attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria,	
4	nell'organizzazione di attività di interesse sociale, di promozione e	
5	diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nella beneficenza e	
6	nella tutela dei diritti civili, attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5,	
7	c. 1, lett. a), c), i, u) e w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 177	
8	(Codice del Terzo Settore), per il perseguimento, senza scopo di lucro, di	
9	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
10	In particolare, l'Associazione si prefigge di:	
11	a) promuovere la coesione tra i familiari di persone con disabilità, al	
12	fine di organizzare e coordinare le iniziative dirette all'assistenza, la	
13	cura, la riabilitazione, l'inserimento sociale e la tutela giuridica dei	
14	loro congiunti con disabilità;	
15	b) proporsi quale interlocutore attendibile e rappresentativo presso le	
16	Istituzioni, ad ogni livello, per mettere in rilievo i diversi problemi	
17	emergenti connessi alle condizioni della disabilità ed ai soggetti in	
18	esse coinvolti, per verificare il rispetto e l'attuazione puntuali delle	
19	leggi e disposizioni vigenti sulla tutela e l'assistenza delle persone	
20	con disabilità e dei loro familiari, per avanzare proposte e soluzioni	
21	riguardo problematiche che, pur contingenti e di rilevante impatto	
22	sociale, rimangono non affrontate e/o irrisolte;	
23	c) raccogliere e divulgare informazioni e conoscenze relative alla cura	
24	e prevenzione delle situazioni di disabilità, evidenziando gli aspetti	
25	sociali e psicologici che da queste conseguono, agevolando lo	
- 2 -		

1	scambio di idee, esperienze, collaborazioni; in generale, facilitare le	
2	relazioni sociali tra gli associati e tra quest'ultimi e gli organi,	
3	direttivi ed operativi, delle strutture d'accoglienza e ricovero dei loro	
4	congiunti.	
5	Inoltre, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:	
6	d) allestire e gestire strutture socio assistenziali, anche in convenzione	
7	o accreditamento con enti pubblici, e, in genere, di ogni altra	
8	struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone con	
9	disabilità;	
10	e) partecipare all'attuazione dei programmi in campo sanitario e	
11	socioassistenziale predisposti dalle Regioni, dalle Provincie, dai	
12	Comuni singoli ed associati e dalle comunità montane;	
13	f) ricercare e favorire ogni iniziativa che miri all'inserimento delle	
14	persone con disabilità in attività lavorative e/o in cooperative,	
15	prendendo accordi con Enti ed Aziende pubblici e privati, con	
16	laboratori protetti e con cooperative di produzione e lavoro, sociali	
17	e non;	
18	g) offrire temporaneo sostegno ai familiari di persone con disabilità	
19	organizzando direttamente attività ricreative ed occupazionali,	
20	alternative e/o complementari a quelle già prestate dai centri	
21	d'accoglienza, in strutture proprie e/o altrui, mediante il ricorso a	
22	specifici organismi, stipulando con quest'ultimi apposite	
23	convenzioni dirette ad utilizzarne i servizi;	
24	h) assumere in comodato, in locazione e in proprietà beni immobili, nei	
25	quali organizzare e gestire direttamente in forma sistematica e	

1	permanente, con le garanzie e le prescrizioni richieste dalla legge, i	
2	servizi di riabilitazione, di sorveglianza, di cura e d'alloggio a favore	
3	di persone con disabilità, altrimenti non assistibili o non più	
4	assistibili nelle strutture istituzionali per mancanza di previsioni	
5	normative;	
6	i) promuovere la formazione e l'organizzazione di gruppi di	
7	volontariato che possano concretamente coadiuvare gli organi ed i	
8	collaboratori in genere dell'Associazione nello svolgimento delle	
9	attività istituzionali di quest'ultima;	
10	j) partecipare alla costituzione ed all'organizzazione delle cosiddette	
11	"banche del tempo" affinché, attraverso la coordinazione dello	
12	scambio gratuito di prestazioni che in tali istituzioni si concretizza,	
13	l'associazione possa far beneficiare di un alleviamento i propri	
14	associati nei pesanti ripetitivi compiti dei quali in genere sono	
15	gravati, in special modo quelli che si trovano in condizioni socio	
16	economiche particolarmente svantaggiate;	
17	k) organizzare congressi, convegni, riunioni, conferenze, attività	
18	editoriali, rivolti a far conoscere all'esterno la propria esistenza ed i	
19	propri scopi sollecitando la raccolta di fondi da utilizzare per il	
20	conseguimento dei fini istituzionali;	
21	l) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di	
22	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
23	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
24	di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs.117/2017;	
25	m) promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	

1	Per il conseguimento dei propri fini l'associazione può aderire ad	
2	associazioni, confederazioni, istituzioni ed enti simili nazionali ed	
3	internazionali operanti nei propri settori di attività o affini.	
4	L'associazione al fine di rendere immediatamente o più facilmente	
5	raggiungibili gli scopi che si è prefissata, prediligerà l'utilizzo delle strutture	
6	costituenti il Villaggio "Eugenio Litta" di Grottaferrata e la stipulazione di	
7	accordi con la dirigenza di quest'ultimo, almeno sino a quando le sarà dato	
8	di constatare una coincidenza d'intenti da parte della predetta dirigenza e	
9	salvo che, nell'opera d'attuazione dei programmi, concretamente si ravvisi	
10	l'impossibilità di realizzarli nell'ambito del Villaggio stesso.	
11	L'associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali	
12	rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti	
13	dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e	
14	gratuite. Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro puntuale	
15	individuazione.	
16	L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di	
17	finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche	
18	in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o	
19	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,	
20	impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel	
21	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
22	sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.	
23	Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo	
24	prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone	
25	aderenti agli enti associati.	

1	L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi può assumere	
2	personale o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,	
3	anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento	
4	delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità.	
5	Il numero di lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art.36 del	
6	D.Lgs 117/2017.	
7	ART. 5 Associati	
8	Possono assumere la qualità di associati in particolare i familiari di persone	
9	con disabilità assistiti nel Villaggio "Eugenio Litta". Possono inoltre	
10	diventare associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle	
11	condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone	
12	fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio	
13	direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, approvano e	
14	rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi	
15	dell'associazione e che abbiano dimostrato un attivo interesse per i	
16	problemi attinenti lo scopo dell'associazione; possono associarsi anche altri	
17	Enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro che abbiano finalità	
18	analoghe o scopi sociali ed umanitari nei limiti previsti dall'articolo 35	
19	D.Lgs.117/2017. La partecipazione all'associazione ed alla sua vita non può	
20	in alcun caso avere carattere di temporaneità. La qualità di associato e la	
21	quota associativa non sono trasmissibili. Le quote associative non possono	
22	essere rivalutate.	
23	ART. 6 Criteri di ammissione	
24	L'ammissione degli associati avviene su domanda proposta dagli interessati	
25	al Consiglio Direttivo, il quale dopo il controllo della sussistenza dei	

1	requisiti, ne delibera l'accettazione. L'ammissione non potrà comunque	
2	essere negata ai familiari di persone con disabilità assistiti nel Villaggio	
3	"Eugenio Litta" che ne abbiano fatto richiesta. Contestualmente alla	
4	presentazione della domanda gli aspiranti associati dovranno versare la	
5	quota di ammissione predeterminata dal Consiglio Direttivo.	
6	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la	
7	deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.	
8	Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
9	rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della	
10	successiva convocazione.	
11	ART. 7 Diritti e obblighi degli associati	
12	Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto	
13	di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali	
14	regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione	
15	stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per	
16	gli organi dell'associazione.	
17	Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta	
18	con un preavviso di almeno 30 giorni al Presidente del Consiglio Direttivo	
19	e presso la sede dell'Associazione. L'accesso ai suddetti libri potrà avvenire	
20	con le seguenti modalità: la richiesta da parte dell'associato deve contenere	
21	la motivazione della richiesta e quali libri si intende visionare. Se la richiesta	
22	riguarda documenti che contengono dati personali ai sensi della vigente	
23	normativa in tema di tutela della privacy, l'Associazione potrà concedere la	
24	lettura previo consenso scritto della/e persone interessate o rendendo tali	
25	dati anonimi.	
- 7 -		

1	L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna	
2	gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi,	
3	secondo le rispettive competenze statutarie, nonché all'osservanza delle	
4	norme dello Statuto e delle deliberazioni assunte dall'assemblea degli	
5	Associati. Gli associati sono altresì tenuti al versamento della quota	
6	associativa annuale.	
7	ART.8 Recesso	
8	Ogni associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di	
9	recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha	
10	effetto, con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi	
11	prima. Gli associati che abbiano receduto non possono ripetere i contributi	
12	versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
13	ART. 9 Esclusione	
14	L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo	
15	solo per gravi motivi.	
16	Sono ritenuti tali:	
17	- l'aver contravvenuto alle norme del presente statuto;	
18	- il venir meno dei requisiti richiesti per essere associati;	
19	- lo stato di morosità protrattosi per più di un anno;	
20	- gli altri motivi che comportino indegnità o che rendano	
21	incompatibile la presenza tra gli iscritti all'Associazione.	
22	Gli associati che siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati,	
23	né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
24	ART. 10 Organi	
25	Sono organi dell'Associazione:	

1	a. L'Assemblea generale degli associati;	
2	b. Il Consiglio Direttivo;	
3	c. Il Presidente;	
4	d. L'Organo di Controllo.	
5	Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza",	
6	con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
7	collegati, a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la	
8	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
9	constatare e comunicare i risultati della votazione; che sia consentito al	
10	soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione	
11	oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
12	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
13	giorno.	
14	ART. 11 Assemblea generale degli associati	
15	L'Associazione ha nell'assemblea generale degli associati il suo organo	
16	sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati che	
17	risultano regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti associativi. Ogni	
18	associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in	
19	assemblea per delega da conferire per iscritto esclusivamente ad altro	
20	associato. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. Gli	
21	associati non persone fisiche sono rappresentati da una persona fisica che	
22	abbia o a cui sia conferita la rappresentanza. Non sono ammesse deleghe a	
23	componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo.	
24	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne	
25	fa le veci, ed in mancanza da un altro consigliere su designazione	

1	dell'assemblea. All'inizio di ogni sessione, su proposta del Presidente,	
2	l'assemblea nomina un Segretario che avrà la funzione di redigere il verbale.	
3	L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, ma su decisione del	
4	Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere	
5	effettuata a scrutinio segreto. Le delibere dell'assemblea devono risultare da	
6	verbale, sottoscritto dal presidente e dal Segretario. Le deliberazioni sono	
7	assunte a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei	
8	bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non	
9	hanno diritto di voto, L'assemblea ordinaria deve essere convocata, su	
10	delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile	
11	per l'approvazione del bilancio e rendiconto relativi l'anno precedente, per	
12	la discussione sull'attività svolta e su quella programmata in base alle	
13	relazioni del Consiglio Direttivo.	
14	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio	
15	Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne sia stata fatta richiesta da	
16	almeno un decimo degli associati. In tale secondo caso la richiesta dovrà	
17	essere motivata e contenere i punti sui quali si desidera avvenga la	
18	discussione.	
19	L'assemblea in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione è	
20	validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli	
21	associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita	
22	qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea ordinaria, sia in	
23	prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza minima di	
24	metà più uno dei voti espressi dai presenti.	
25	L'assemblea straordinaria delibera validamente:	

1	- con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati per le	
2	modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto.	
3	- con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati quando si	
4	verte in tema di scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e	
5	devoluzione del patrimonio.	
6	Le deliberazioni assunte in conformità all'atto costitutivo ed allo statuto	
7	obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.	
8	All'assemblea, in sede ordinaria sono attribuite le seguenti competenze:	
9	a) discutere e deliberare sui bilanci e sui rendiconti annuali, consuntivi	
10	e preventivi, e sulle relazioni del Consiglio Direttivo che li	
11	accompagnano;	
12	b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di	
13	Controllo;	
14	c) fissare su proposta del Consiglio Direttivo, le quote d'ammissione ed	
15	i contributi associati nonché eventuali penali per i ritardati	
16	versamenti;	
17	d) discutere e deliberare sulle azioni di responsabilità contro gli	
18	amministratori, i membri dell'organo di controllo ed i liquidatori,	
19	affidando il loro esercizio ai nuovi amministratori o liquidatori;	
20	e) discutere e deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'attività	
21	dell'associazione, da svolgere nei vari settori di sua competenza,	
22	secondo le norme statutarie;	
23	f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario	
24	ad essa demandato per statuto o sottoposto al suo esame dal	
25	Consiglio Direttivo.	

Sono invece competenze dell'assemblea straordinaria:

g) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

h) lo scioglimento dell'associazione;

i) la nomina dei liquidatori;

j) la devoluzione del patrimonio.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso da inviare agli associati, all'indirizzo da loro comunicato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sull'avviso dovranno essere indicati la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché gli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare.

L'avviso potrà contenere anche il rinvio ad altra sessione ordinaria, a non più di trenta giorni dalla prima, da tenersi qualora in prima convocazione l'assemblea risulti non essersi validamente costituita. Quando all'Ordine del giorno saranno posti argomenti o questioni inerenti al Villaggio "E. Litta", dovrà essere invitato a partecipare all'assemblea un rappresentante di quest'ultimo e dallo stesso delegato.

ART. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a dieci membri nominati tra gli associati dall'assemblea. Nel suo ambito il Consiglio elegge il Presidente, il vicepresidente ed il Tesoriere, che durano in carica per l'intero mandato del Consiglio stesso.

Il vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, sostituendolo anche nella rappresentanza legale dell'associazione.

Il Tesoriere ha in particolare il compito di provvedere alla gestione

1	amministrativa dell'associazione, seguendo la contabilità, curando gli	
2	incassi ed i pagamenti, predisponendo i bilanci ed i rendiconti.	
3	Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino all'assemblea	
4	ordinaria investita del rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri, al termine	
5	del mandato sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o	
6	altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno di tre, prima	
7	della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla	
8	integrazione del Consiglio stesso con il primo dei non eletti.	
9	I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato	
10	conferito al Consiglio Direttivo di cui sono entrati a far parte.	
11	Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca di più di	
12	tre membri, l'intero Consiglio Direttivo deve essere considerato decaduto e	
13	dovrà essere rinnovato dall'assemblea generale degli associati.	
14	Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per	
15	l'amministrazione e la gestione dell'attività dell'associazione, al fine del	
16	perseguimento degli scopi associativi.	
17	Al Consiglio Direttivo è pertanto deferito tutto ciò che dal presente Statuto	
18	non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale degli associati,	
19	cosicché potrà compiere qualsiasi operazione di carattere patrimoniale e	
20	finanziaria necessaria o semplicemente utile per il raggiungimento delle	
21	finalità dell'associazione. Potrà quindi stipulare contratti d'affitto o di	
22	locazione dei beni mobili ed immobili necessari per lo svolgimento	
23	dell'attività dell'associazione.	
24	In particolare, il Consiglio Direttivo potrà:	
25	a) fissare le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie e stabilire	

1	le modalità delle prestazioni da effettuare nei confronti degli	
2	associati, sulla base dei programmi mirati a dare concreta	
3	realizzazione delle prestazioni stesse;	
4	b) deliberare, secondo le previsioni dallo Statuto, sull'ammissione e	
5	sulla esclusione degli associati	
6	c) predisporre ed approvare i progetti di bilancio, consuntivo e	
7	preventivo, le relazioni ed i rendiconti previsti, e gli altri documenti	
8	in genere da presentare all'assemblea generale per le relative	
9	deliberazioni:	
10	d) convocare le assemblee dell'associazione ed attuare i deliberati	
11	assunti da quest'ultime;	
12	e) proporre all'assemblea la misura delle quote associative da fissare e	
13	le eventuali penalità per i ritardati versamenti;	
14	f) redigere regolamenti per una migliore interpretazione ed attuazione	
15	delle norme statutarie, da sottoporre all'assemblea per la loro	
16	approvazione;	
17	g) assumere e licenziare dipendenti fissando la loro retribuzione;	
18	h) raggiungere accordi di collaborazione sia coordinata e continuativa	
19	che semplicemente occasionale con persone fisiche, cooperative	
20	sociali ed enti in genere non aventi fini di lucro per ricevere	
21	prestazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività a	
22	condizioni di favore;	
23	i) avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, della collaborazione e	
24	della consulenza di speciali commissioni e di esperti in genere, ai	
25	quali affidare lo studio e la soluzione di specifiche problematiche	

1	tendenti ad ottimizzare il conseguimento delle finalità associative,	
2	nonché a rafforzare e tutelare i diritti dell'Associazione nell'interesse	
3	di tutti gli associati;	
4	j) delegare, per un migliore e più agevole svolgimento dei suoi	
5	compiti, ad uno o più dei suoi membri o addirittura a terzi quei poteri	
6	che crederà opportuno delegare e che comunque, per legge e per	
7	statuto, risulteranno delegabili, conferendo procure speciali ma	
8	revocabili, senza condizioni, in qualsiasi successivo momento;	
9	k) deliberare l'adesione e la partecipazione dell'associazione ad Enti ed	
10	Istituzioni, pubbliche e private, nonché ad altre associazioni, aventi	
11	finalità tali da costituire punto di riferimento e di supporto per	
12	l'associazione e per gli associati.	
13	Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni volta che lo si ritenga necessario o	
14	ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri. La convocazione deve	
15	essere effettuata dal Presidente con avviso da inviare almeno cinque giorni	
16	prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di particolare e provata	
17	urgenza, la convocazione può avvenire almeno 24 ore prima della riunione.	
18	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della	
19	riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare, quest'ultimi sono	
20	stabiliti dal Presidente o indicati dai consiglieri che abbiano fatto richiesta	
21	della convocazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente	
22	costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Sono	
23	presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente o,	
24	qualora siano entrambi assenti, da un consigliere designato dai presenti. Non	
25	è ammessa la rappresentanza per delega. Le deliberazioni sono adottate a	

1	maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto	
2	del Presidente.	
3	Le riunioni del Consiglio Direttivo e le deliberazioni in esse adottate devono	
4	essere fatte risultare da verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario. I	
5	consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte	
6	consecutive in un anno alle riunioni del Consiglio Direttivo decadono	
7	automaticamente dalla carica. Quando il Consiglio Direttivo si proporrà la	
8	trattazione di argomenti o questioni inerenti al Villaggio "E. Litta", dovrà	
9	essere invitato a partecipare al Consiglio stesso un rappresentante del	
10	Villaggio predetto e da questo delegato.	
11	ART. 13 Presidente	
12	Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione	
13	di fronte ai terzi ed in giudizio, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed	
14	amministrativa, sia come attore che come convenuto.	
15	Il Presidente dirige l'associazione e, insieme con gli altri membri del	
16	Consiglio Direttivo, ha la responsabilità generale della gestione e del buon	
17	andamento dell'attività dell'associazione stessa.	
18	In particolare:	
19	a) attua la convocazione delle assemblee sottoscrivendo l'avviso da	
20	inviare agli associati;	
21	b) vigila sull'attuazione delle delibere approvate dall'Assemblea	
22	generale degli Associati e dal Consiglio Direttivo;	
23	c) vigila sull'osservanza dello Statuto;	
24	d) sottoscrive i bilanci, i rendiconti e le relazioni approvati dal	
25	Consiglio Direttivo, da presentare all'assemblea generale degli	

1	associati;	
2	e) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine	
3	del giorno degli argomenti da trattare.	
4	In casi eccezionali di urgenza, il Presidente adotta direttamente i	
5	provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, dandone	
6	informazione e chiedendone la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima	
7	riunione che questo terrà.	
8	ART. 14 Organo di controllo	
9	L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere	
10	dei requisiti previsti dalla legge o sia facoltativamente deliberato	
11	dall'Assemblea.	
12	Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.	
13	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano	
14	le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.	
15	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto,	
16	nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con	
17	riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,	
18	sull'adequatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e	
19	sul suo concreto funzionamento. L'organo esercita compiti di monitoraggio	
20	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed	
21	attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida	
22	predisposte secondo la normativa vigente. Laddove ciò sia richiesto per	
23	legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei	
24	conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora	
25	i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi	
- 17 -		

1	possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in	
2	cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.	
3	ART. 15 Patrimonio ed Entrate	
4	Il fondo patrimoniale è costituito dai beni immobili e dai beni mobili nonché	
5	dai titoli e valori, pervenuti all'Associazione per acquisto, conferimento,	
6	lascito, donazione ed a qualsiasi altro titolo.	
7	Le entrate sono costituite:	
8	a) dalle quote associative di iscrizione, ordinarie, straordinarie versate	
9	dagli associati;	
10	b) dalle sovvenzioni, dalle donazioni, dai lasciti e dai contributi	
11	volontari versati dagli associati;	
12	c) dalle sovvenzioni, dalle donazioni, dai finanziamenti e dai contributi	
13	ricevuti per le finalità dell'associazione da parte di privati, quali	
14	Enti, associazioni, fondazioni, persone fisiche e giuridiche;	
15	d) dai contributi dello Stato, della Regione, di altri Enti Pubblici sia	
16	Territoriali che Economici e dalla Comunità Economica Europea,	
17	sia direttamente che mediante progetti specifici finalizzati ad aiutare	
18	i programmi degli organismi senza scopo di lucro;	
19	e) dai corrispettivi specifici percepiti per attività svolte, in diretta	
20	attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti	
21	associati partecipanti;	
22	f) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate	
23	occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o	
24	di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze	
25	o campagne di sensibilizzazione;	
- 18 -		

1	g) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo	
2	svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività	
3	aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;	
4	h) dagli interessi e dai proventi in genere di natura patrimoniale.	
5	L'Associazione non potrà in alcun modo, anche indiretto, distribuire utili o	
6	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo	
7	che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
8	L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di	
9	eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo	
10	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di	
11	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione	
12	degli utili, la cessione di beni, la prestazione di servizi diversi da quelli	
13	propri dell'associazione a condizioni più favorevoli a soci, associati,	
14	partecipanti e chi opera e fa parte dell'associazione.	
15	ART. 16 Contabilità, bilancio e rendiconto	
16	La contabilità dell'Associazione dovrà essere tenuta in modo ordinato,	
17	chiaro e trasparente, secondo metodi e criteri comunemente adottati, in	
18	conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs.117/2017. Gli esercizi	
19	sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro	
20	il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve provvedere alla	
21	redazione del Bilancio consuntivo annuale, formato dallo stato patrimoniale,	
22	dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal	
23	rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre	
24	all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.	
25	Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Consiglio Direttivo	

1	sulla situazione dell'Associazione e sull'attività svolta, nel suo complesso e	
2	nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo alle entrate,	
3	alle spese ed agli investimenti. Nella predetta relazione devono risultare	
4	anche i fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e	
5	l'evoluzione prevedibile dell'attività futura. Il bilancio, con la relazione,	
6	deve essere comunicato all'Organo di controllo, almeno quindici giorni	
7	prima di quello fissato per la tenuta dell'Assemblea generale degli associati	
8	che dovrà discuterlo ed approvarlo.	
9	L'Organo di controllo deve redigere, a sua volta, la propria relazione nella	
10	quale deve riferire all'assemblea facendo le osservazioni e le proposte in	
11	ordine al bilancio ed alla sua approvazione.	
12	L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale	
13	delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di	
14	esercizio.	
15	Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i	
16	presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti	
17	per il bilancio di esercizio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre	
18	all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.	
19	Tutti i documenti predetti devono restare depositati nella sede	
20	dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea,	
21	affinché gli associati possano prenderne visione.	
22	Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, entro quattro	
23	mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve essere redatto anche un apposito e	
24	separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una	
25	relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese	

relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o comunque di sensibilizzazione effettuate occasionalmente per le raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 17 Scioglimento, estinzione e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione avviene:

- a seguito di delibera adottata dall'Assemblea generale straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati;
- per ordine dell'autorità, a norma di legge.

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa. Dopo l'estinzione e lo scioglimento, gli amministratori non possono compiere nuove operazioni; qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale. Dichiarata l'estinzione o disposto lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea generale straordinaria deve procedere alla nomina dei liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del Codice civile, di cui agli articoli da 11 a 21.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

